

Pensioni: più ampia la platea dei beneficiari della vecchia finestra

Giuseppe Rodà *Esperto in materia previdenziale*



La legge di stabilità per il 2011 all'art. 1, comma 37, modificando l'art. 12, comma 5, della legge n. 122/2010, interviene in deroga alla normativa vigente, in materia di prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico

Rientrano nel beneficio della vecchia finestra per i trattamenti pensionistici nei limiti di 10 mila soggetti oltre i lavoratori in mobilità breve indicati nel comma 2, anche quelli del comma 3 (settore del Mezzogiorno) dell'articolo 7 della legge n. 223 del 23 luglio 1991, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991. Viene così modificato a favore dei lavoratori interessati dall'articolo 1, comma 37, della legge di stabilità (ex Finanziaria) 2011 l'articolo 12, comma 5, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. È interessante riportare le varie situazioni previste dal predetto articolo 12, comma 5, della legge n. 122/2010.

Intervento nei limiti delle risorse disponibili del Fondo occupazione

Chi mantiene la vecchia finestra

Non cadono nella rete della nuova finestra personalizzata introdotta dalla legge n. 122/2010 (tredicesimo mese dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti e diciannovesimo mese per i lavoratori autonomi) coloro che raggiungono i requisiti per la pensione di anzianità e di vecchiaia anteriormente al 1° gennaio 2011. Questi soggetti andranno in pensione con la vecchia finestra. Occorre anche evidenziare che una volta aperta la finestra si può ottenere la decorrenza della pensione ogni mese successivo a tale apertura.

Si applicano le vecchie finestre, quindi, nei seguenti casi:

- maturazione dei requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2010;
- personale della scuola (1° settembre di ciascun anno);
- lavoratori dipendenti con periodo di preavviso in

corso al 30 giugno 2010 con raggiungimento dei requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

- lavoratori collocati in mobilità breve secondo gli articoli 4 (imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale che avviano procedure di mobilità), 7, commi 1 e 2, e 24 (indennità di mobilità a seguito di licenziamento di lavoratori) della legge n. 223/1991 con accordo stipulato entro il 30 aprile 2010 e che perfezionano i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

- lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991 per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

- lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esuberi per banche, assicurazioni e così via).

Vale la pena, però, segnalare che per i lavoratori in mobilità breve e lunga e per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà esiste il limite di 10.000 unità beneficiarie. Il compito di monitorare

sulla base del criterio della data di cessazione del rapporto di lavoro è affidato all'Inps.

Sono salvi, inoltre, (vecchia finestra) i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.

Va evidenziato, inoltre, che la legge di stabilità 2011 lancia una speciale scialuppa di salvataggio a favore di coloro che non rientrano nel limite delle 10 mila unità beneficiarie della nuova finestra. In particolare con decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) verrà stabilito il prolungamento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico. Questo prolungamento scatta in concreto per un periodo non superiore a quello che intercorre tra la vecchia e la nuova finestra. L'intervento avviene, però, nei limiti delle risorse disponibili del fondo sociale per occupazione e formazione.